



## **AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE**

**ENTE DI DIRITTO PUBBLICO**  
Istituita con Legge Regionale n. 60 del 13 Aprile 1995  
Sede Legale: Via della Rocca, n. 49 - 10123 TORINO  
PARTITA IVA 07176380017

### **DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 162 del 12/04/2007**

Il giorno 12/04/2007, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Geologo Vincenzo Michele Cocco**

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

**OGGETTO:** - S.C. 18 - Approvazione dell'intesa fra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. e la RSU siglata in data 4.4.2007.



IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa n. 18 - Struttura della Gestione e dello Sviluppo delle Risorse Umane, Dr. Filippo Giordano, di seguito integralmente riportata:

"Il giorno 4 Aprile 2007, nel corso della riunione sindacale del personale del comparto che si è svolta presso la sede centrale di ARPA Piemonte, in presenza della Delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. e la RSU, è stata raggiunta l'intesa riguardante le seguenti materie:

- Approvazione fondi contrattuali Anni 2004/2005 e anno 2006 (provvisorio)
- Progressioni economiche orizzontali Anni 2005 e 2006
- Progressioni verticali (Assistenti tecnici)
- Lavoro straordinario
- Posizioni Organizzative
- Orario di lavoro
- Stabilizzazione del personale precario

In particolare, le parti hanno siglato un accordo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Si ritiene dunque di approvare quanto siglato in sede di trattativa sindacale";

Tutto ciò premesso;

Visto il vigente C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Sanità;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice n. 17.02 Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;



D.D.G. n. 162 del 12-04-2007 pag. 3


Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

DECRETA

1. Di approvare l'intesa tra i componenti della delegazione trattante di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. e la RSU, sottoscritta in data 4.4.2007, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di incaricare il Responsabile della S.C. 18 Struttura della Gestione e dello Sviluppo delle Risorse Umane dell'esecuzione del presente provvedimento e della trasmissione dello stesso ai Responsabili di Struttura Complessa ed alle OO.SS.



Dott. Vincenzo Michele Coccolo



Il giorno 04.04.2007, nel corso della riunione sindacale del personale del comparto di ARPA Piemonte, la delegazione trattante dell'Agenzia, le OO.SS. e la R.S.U., fermo restando che di norma deve essere garantito l'espletamento dei servizi dalle ore 9 - 13 e 14 - 15,30

**concordano quanto segue**

- 1) Resta confermato l'orario in entrata alle ore 08:00 con flessibilità in ingresso fino alle 09:00 ed ogni eventuale ritardo dovrà essere giustificato per iscritto.
- 2) Fermo restando il debito orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, al lavoratore è concessa facoltà di anticipare o posticipare l'orario di uscita entro il limite di 59 minuti senza la necessità di produrre idonea giustificazione scritta. Eventuali eccedenze orarie accumulate dal lavoratore non potranno in ogni caso essere ammesse al pagamento come lavoro straordinario.
- 3) Qualora a seguito dell'applicazione di quanto previsto al punto precedente, il lavoratore durante il mese di riferimento accumuli un debito orario nei confronti dell'amministrazione e il monte ore previsto dal successivo punto 5 non sia sufficiente a compensare tale debito, questo dovrà essere recuperato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
- 4) I giustificativi vanno presentati entro l'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di riferimento e, a richiesta, il lavoratore potrà chiederne riscontro scritto. Oltre tale scadenza non verranno presi in considerazione e si procederà ai conseguenti conguagli.
- 5) Il lavoratore può accumulare ore di straordinario o di credito orario, fino ad un massimo di 60 ore, oltre questo limite eventuali eccedenze debbono essere recuperate obbligatoriamente entro il bimestre successivo alla maturazione. Nel computo del monte ore sopra indicato vengono escluse le ore per le quali è previsto il pagamento ai sensi degli accordi sindacali in materia vigenti.
- 6) Nel caso di personale a tempo determinato con contratto di durata inferiore ai 6 mesi, il limite di accumulo di straordinario o di credito orario di cui al punto precedente è ridotto a 20 ore. In ogni caso il lavoratore sarà tenuto a "regolarizzare" la propria posizione entro la fine del mese precedente a quello di scadenza del proprio incarico.
- 7) Resta confermato l'obbligo di autorizzazione preventiva scritta allo svolgimento di lavoro straordinario; fanno eccezione i casi di impossibilità oggettiva conseguenza dell'irreperibilità del Dirigente responsabile o conseguenza di attività fuori sede prolungatasi oltre il tempo previsto. In tali casi l'autorizzazione dovrà essere rilasciata il primo giorno utile successivo a quello in cui si è verificata la circostanza.

UILFPL  
Aurelio Bortolo  
F. Minio

*[Signature]*

*[Signature]*

FPCGIL  
Borghese

*[Signature]*

*[Signature]*

8) Resta confermato altresì l'obbligo di rilevazione tramite badge dell'effettuazione della pausa pranzo e/o recupero psico-fisico (con inizio obbligatorio tra le ore 12,00 e le ore 13,59), in caso di pausa inferiore ai 30 minuti verranno comunque detratti dall'orario giornaliero 30 minuti. Fanno eccezione i casi di impossibilità di fruizione della pausa pranzo per esigenze di servizio, da certificare a cura del dirigente preposto, o di attività fuori sede.

9) Eventuali deroghe sono ammissibili, se autorizzate per iscritto e dovute a esigenze di servizio o personali opportunamente motivate con particolare attenzione alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri con figli minorenni, ivi compresi quelli adottivi e affidatari. Ogni altra forma di orario, anche per esigenze di servizio manifestate da ARPA, dovrà essere preventivamente concordata con la RSU e le OO.SS. E' fatto assoluto divieto a qualunque struttura dell'Agenzia di discostarsi da quanto previsto dal presente accordo.

10) Il debito orario del personale titolare di posizione organizzativa è calcolato su base mensile. Eventuali eccedenze non saranno prese in considerazione.

11) Dalla data di entrata in vigore del presente accordo i rispettivi Responsabili delle Strutture Complesse concorderanno con i dipendenti aventi un saldo orario superiore alle 60 ore un piano di recupero da attuarsi entro le seguenti date:

- 31.12.2007 per eccedenze superiori a 60 ore e inferiori a 100 ore;
- 30.06.2008 per eccedenze superiori o uguali a 100 ore ma inferiori a 200 ore;
- 31.12.2008 per eccedenze superiori o uguali a 200 ore ma inferiori a 300 ore;
- 30.06.2009 per eccedenze superiori o uguali a 300 ore ma inferiori a 400 ore;
- 31.12.2009 per eccedenze superiori o uguali a 400 ore ma inferiori a 500 ore;
- 30.06.2010 per eccedenze superiori o uguali a 500 ore;

Nel corso dell'attuazione del suddetto piano di rientro non saranno presi in considerazione saldi positivi calcolati su base mensile, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5.

12) Nel caso di eventuali saldi negativi al 31.03.2007, i rispettivi Responsabili di Struttura Complessa concorderanno con i dipendenti un piano di recupero del debito orario da attuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, ovvero, in caso di temporanea assenza dal servizio, entro 6 mesi dalla ripresa dello stesso.

13) Il presente accordo entra in vigore a partire dal 01.05.2007.

14) Il presente accordo sarà oggetto di verifica e di analisi ad un anno dalla sua applicazione anche alla luce dei risultati che emergeranno dal questionario sulla conciliazione in cui sono state affrontate differenti problematiche tra cui i tempi di percorrenza casa-luogo di lavoro.



ASU Bodo  
Antonio  
Battola  
UIL FFL  
FIPCEAL  
2/3

15) Le parti si impegnano, altresì, a riaffrontare in sede di tavolo tecnico la questione del recupero di ore straordinarie per il personale titolare di posizione organizzativa.

Per la delegazione trattante

Cocero  


Per le OO.SS. e R.S.U.

FP CGU   
Alfa Romeo  
ADP  
TIALS   
RSU   
usi

UIL FPL 